

COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE

REGOLAMENTO

(Approvato dall'Assemblea Annuale Ordinaria del 11 novembre 2023)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Costituzione, funzioni e composizione del Collegio

Il Collegio Regionale dei maestri di sci del Piemonte è istituito a norma dell'Art.10 della Legge R.P.50/92.

Il Collegio è organo di autodisciplina ed autogoverno della professione di maestro di sci e ha il compito di custodire l'Albo Professionale dei maestri di sci del Piemonte.

Sono membri del Collegio tutti i maestri di sci iscritti nell'Albo professionale, nonché i maestri di sci residenti in Piemonte che, compiuto il sessantacinquesimo anno di età o per motivi di invalidità, abbiano dovuto cessare l'attività professionale dopo un congruo periodo di meritevole attività e ne facciano apposita richiesta: questi ultimi costituiscono la categoria dei maestri di sci "Emeriti" e vengono iscritti in apposito elenco.

Il Collegio provvede ad intervenire presso gli enti e le organizzazioni competenti per migliorare le condizioni professionali dei maestri di sci sia sotto l'aspetto formativo-conoscitivo che operativo.

ART.2 Oggetto della professione (Art.2 comma 1 Legge R.P.50/92)

E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone le tecniche sciistiche in tutte le sue specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piconza e ramponi.

ART.3 Titolo ed esercizio professionale

Il titolo professionale di maestro di sci spetta a coloro che sono in possesso dell'abilitazione prevista dall'Art.5 della Legge R.P. 50/92.

Il maestro di sci può esercitare la professione solo se è iscritto nell'Albo Professionale, essendo l'iscrizione l'atto che formalizza l'abilitazione anche nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme vigenti.

Il maestro di sci nell'esercizio della professione deve indossare la divisa e il distintivo di riconoscimento, secondo le caratteristiche e le modalità d'uso stabilite dal Consiglio direttivo del Collegio ai sensi dell'art.10 comma 5 lettera g) della Legge Regionale 50/92; l'inosservanza di quest'obbligo comporta l'applicazione delle disposizioni previste dalla Legge, 8 marzo 1991 n.81 art.17 e dalla Legge Regione Piemonte 23 novembre 1992 n.50 art.11.

ART.4 Regolamento del Collegio

L'attività del Collegio è disciplinata a norma del presente Regolamento previsto dall'Art.10 della Legge R.P.50/92.

Spetta all'Assemblea del Collegio adottare il Regolamento che deve essere proposto dal Consiglio Direttivo: detto Regolamento deve essere approvato dall'autorità di vigilanza della Regione Piemonte.

TITOLO II - ORGANI DEL COLLEGIO E LORO FUNZIONI

ART.5 Organi del Collegio

Sono organi del Collegio:

a) l'Assemblea dei membri del Collegio

- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Consiglio Allargato
- e) i Revisori dei Conti

ART.6 Anno finanziario

L'anno finanziario del Collegio inizia il primo di settembre e termina il trentun agosto; il bilancio della gestione finanziaria deve essere chiuso dal Consiglio Direttivo e controllato dai Revisori dei Conti entro sessanta giorni dal termine dell'anno finanziario.

ART.7 Assemblea dei membri del Collegio

L'Assemblea è composta dai maestri di sci iscritti all'Albo Professionale regionale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Collegio mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo nonché dell'elenco degli argomenti da trattare con almeno quindici giorni di anticipo: l'avviso può essere inviato per posta o posta elettronica, oppure, qualora i membri del Collegio siano più di mille, può essere semplicemente pubblicato sull'"organo ufficiale" del Collegio stesso qualora questo esista.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei propri membri ed in seconda convocazione, dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla chiusura della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Il Presidente ed il Segretario del Collegio fungono da Presidente e da Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea, convocata in via ordinaria, si riunisce una volta all'anno, entro novanta giorni dalla fine dell'anno finanziario, per discutere i problemi all'ordine del giorno.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo
- b) eleggere i Revisori dei Conti
- c) eleggere il membro regionale da inviare al Collegio Nazionale
- d) adottare il Regolamento del Collegio
- e) apportare modifiche al Regolamento del Collegio
- f) approvare annualmente il bilancio finanziario
- g) stabilire la linea generale di gestione economica e disciplinare che dovranno essere seguite dal Consiglio Direttivo
- h) pronunciarsi su questioni non all'ordine del giorno che vengano sottoposte da almeno un quinto dei componenti l'Assemblea stessa
- i) organizzare la designazione dei rappresentanti dei maestri di sci che esercitano la professione in modo autonomo per i "bacini turistici montani" da inserire annualmente nel Consiglio Allargato.

I componenti del Consiglio Direttivo, il membro regionale da inviare al Collegio Nazionale ed i Revisori dei Conti sono eletti con votazione espressa per mezzo di schede prestampate su cui sono elencati i nomi dei candidati e, per tale motivo, le candidature devono pervenire al Collegio nel termine stabilito dal Consiglio Direttivo, in un intervallo compreso fra i 3 e i 15 giorni antecedenti la data fissata per le elezioni.

Ogni maestro può indicare un numero di consiglieri non superiore ai 2/3 delle persone da eleggere. La votazione è effettuata direttamente in Assemblea: non sono ammesse deleghe.

Al termine delle operazioni di voto, regolate dal Vice Presidente anziano e dal Segretario, il Presidente dichiara chiusa la votazione e dà inizio alle operazioni di scrutinio assistito da due scrutatori scelti dall'Assemblea fra gli elettori presenti.

Ultimato lo scrutinio viene compilato un verbale con i risultati delle elezioni, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai due scrutatori, che viene immediatamente comunicato all'Assemblea, inviato al Collegio Nazionale ed all'Assessorato al Turismo della Regione Piemonte e pubblicato dall'organo ufficiale del Collegio regionale, qualora esista.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta in via straordinaria, per iscritto dal Presidente dei Revisori dei Conti o da almeno un quinto dei membri del Collegio.

ART.8 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo del Collegio, salvo sia previsto un numero inferiore dalle normative vigenti al momento delle elezioni, è composto da 9 membri se gli iscritti all'Albo sono meno di 1.500 e da 11 se gli iscritti sono più di 1.500; in tali ultimi casi, nel Consiglio è assicurata la presenza di almeno un membro per ogni specialità legalmente riconosciuta.

Gli iscritti all'Albo, riuniti in Assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo come previsto all'Art.7 del presente Regolamento: sono eleggibili i maestri di sci che abbiano almeno 3 anni di anzianità nell'Albo Professionale.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 anni.

ART.9 Cariche del Consiglio Direttivo

Il Consiglio elegge nel suo interno il Presidente, uno o due Vice-Presidenti, il Segretario generale ed il Tesoriere. Le cariche di Vice Presidente, di Segretario generale e di Tesoriere sono cumulabili.

La riunione del Consiglio per le elezioni di cui trattasi è regolarmente costituita quando sono presenti almeno 2/3 dei consiglieri.

L'elezione è valida quando raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio.

Le votazioni elettive possono essere fatte per alzata di mano, esistendo la volontà unanime dei presenti, oppure a scrutinio segreto.

ART.10 Funzioni del Consiglio Direttivo

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri di Consiglio e in seconda convocazione, da effettuarsi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di almeno un terzo dei membri stessi.

Il Consiglio Direttivo, oltre a quelle demandate dalla legislazione nazionale e regionale vigente, ha le seguenti attribuzioni:

- 1) vigila per l'osservanza delle leggi professionali e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione stessa;
- 2) cura la tenuta dell'Albo Professionale provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni previste dal presente Regolamento (Vds. Art.10 comma 5.a) Legge R.P. 50/92)
- 3) decide sui casi dubbi di validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, sia per l'iscrizione iniziale all'Albo che per le conferme triennali;
- 4) delibera i provvedimenti disciplinari previsti dalla legislazione vigente anche in relazione ai casi di interdizione penale;
- 5) concede deleghe a dei consiglieri particolarmente esperti in determinati campi;

- 6) nomina delle Commissioni con incarichi specifici i cui membri possono essere scelti tra tutti gli iscritti all'Albo, tutte le Commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio Direttivo;
 - 7) designa i rappresentanti del Collegio presso enti ed organizzazioni di carattere regionale e locale;
 - 8) delibera le convocazioni dell'Assemblea;
 - 9) provvede alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del Collegio;
 - 10) stabilisce la quota annuale e la quota iniziale di iscrizione all'Albo;
 - 11) ammette alla categoria dei maestri di sci "emeriti" quei maestri di sci che ne abbiano fatto domanda e che posseggano i titoli e i requisiti previsti all'Art.1 del presente Regolamento: l'iscrizione a detta categoria è gratuita;
 - 12) Riceve dagli enti a ciò deputati dalle leggi regionali vigenti (l.r. 50/92 e s.m.i; l.r. 44/2000 e s.m.i.), le comunicazioni in merito all'apertura di nuove Scuole di Sci e alle risultanze delle verifiche triennali compiute su tutte le Scuole di Sci sulla persistenza dei requisiti previsti dalle citate leggi.
 - 13) collabora con la Regione Piemonte per l'organizzazione dei corsi di formazione degli aspiranti maestri di sci (Vds.Art.8 comma 2 Legge R.P.50/92);
 - 14) interviene su richiesta delle parti, per redigere le controversie che possono sorgere in funzione dell'esercizio professionale tra gli iscritti all'Albo ovvero tra questi e la Scuola di Sci e tra le Scuole di sci;
 - 15) stabilisce le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci.
 - 16) può stipulare convenzioni per la fornitura e la tutela del distintivo e della divisa del maestro di sci, nonché per la fornitura di altro abbigliamento, di materiale tecnico o di qualsiasi tipo, ad esclusivo favore degli iscritti.
- Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i Referenti Tecnici del Collegio di ogni specialità legalmente riconosciuta, con funzioni consultive.

ART.11 Funzioni del Presidente del Collegio

Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio in qualsiasi situazione abbia a verificarsi ed esercita le attribuzioni a lui conferite dal presente Regolamento.

Il Presidente rilascia le tessere di riconoscimento per l'iscrizione all'Albo Professionale e ne sancisce la restituzione nei casi di intervenuta necessità.

Il Presidente in caso di forza maggiore, può delegare delle proprie funzioni ad un Vice Presidente dandone comunicazione al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva.

ART.12 Funzioni del o dei Vice Presidenti del Collegio

Il o i Vice Presidenti, in ordine di anzianità professionale, hanno la funzione di sostituire il Presidente impedito con delle deleghe specifiche e temporanee.

ART.13 Funzioni del Segretario generale del Collegio

Il Segretario generale ha la funzione di collaborare all'attività del Presidente organizzando il funzionamento della segreteria.

In particolare il Segretario deve coordinare la tenuta dell'Albo Professionale controllando le iscrizioni, le cancellazioni, le sospensioni e le radiazioni; deve predisporre il materiale necessario alle riunioni del Consiglio Direttivo e deve organizzare l'Assemblea del Collegio.

ART.14 Funzione del Tesoriere

Il Tesoriere segue la tenuta della contabilità amministrativa, coordina l'attività dei Revisori dei Conti ed esegue i pagamenti autorizzati dal Presidente.

ART.15 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, comunque almeno una volta ogni due mesi.

Deve altresì convocarlo quando ne sia fatta richiesta dal 50% più uno dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei consiglieri, ed in seconda convocazione quando ne è presente almeno un terzo; le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario generale sotto la direzione del Presidente, successivamente viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

ART.16 Decadenza dalla carica di Consigliere

La carica di Consigliere decade per:

- assenza senza giustificati motivi a tre riunioni consecutive del Consiglio
- dimissioni
- decesso

ART.17 Sostituzione dei Consiglieri decaduti dalla carica

Le vacanze consiliari vengono sostituite per surroga.

Qualora l'elenco dei votanti sia esaurito il Presidente deve, nella prima Assemblea successiva far eleggere i membri mancanti e fino ad allora il Consiglio Direttivo opera in sottonumero con tutte le sue competenze.

I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in corso.

ART.18 Consiglio Allargato

Il Consiglio Allargato è costituito dai Direttori delle Scuole di Sci riconosciute e da un rappresentante dei maestri di sci che esercitano la professione in modo autonomo per ogni "bacino turistico montano". Le modalità di elezione dei rappresentanti di bacino vengono stabilite in sede d'Assemblea dai maestri di sci autonomi presenti. Il Consiglio Allargato deve essere aggiornato ogni anno in funzione delle posizioni contingenti dei Direttori di Scuola e dei maestri di sci autonomi: i Direttori di Scuola possono di volta in volta delegare per scritto un proprio maestro rappresentante.

Il Consiglio Allargato ha funzioni consultive e viene convocato dal Presidente del Collegio ogni qualvolta siano da discutere argomenti di particolare rilevanza.

ART.19 Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono tre membri effettivi ed un membro supplente che vengono eletti dall'Assemblea: i Revisori dei Conti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo a cui sono stati affiancati.

I Revisori dei Conti hanno funzioni di controllo sulla contabilità del Collegio e devono approvare il bilancio annuale prima della presentazione all'Assemblea Ordinaria.

I Revisori dei Conti riferiscono le proprie deduzioni contabili all'Assemblea: in casi particolarmente gravi possono chiedere al Presidente la convocazione in via straordinaria di un'Assemblea.

TITOLO III - L'ALBO PROFESSIONALE

ART.20 Tenuta dell'Albo

Il Collegio custodisce e aggiorna l'Albo Professionale dei maestri di sci che svolgono la propria attività in Piemonte, nonché l'Albo degli Emeriti

L'iscrizione all'Albo Professionale ha scadenza in corrispondenza con il 31 gennaio di ogni anno.

ART.21 Divieto di iscrizione in più Albi Professionali dei maestri di sci

Gli iscritti all'Albo Professionale dei maestri di sci del Piemonte non possono essere contemporaneamente iscritti nell'Albo Professionale dei maestri di sci di un'altra regione, pena la cancellazione dall'Albo del Piemonte. Il maestro di sci deve iscriversi nell'Albo della Regione dove abitualmente esercita la professione (Art.3 punto 2 Legge 81/91)

ART.22 Anzianità di iscrizione all'Albo Professionale

L'anzianità di iscrizione decorre dalla data in cui è stato emesso l'atto formale di iscrizione all'Albo.

Coloro che sono stati cancellati dall'Albo, ai sensi del successivo art. 26 punto b.e) una volta ottenuta la riabilitazione, possono su domanda, ottenere una nuova iscrizione all'Albo e l'anzianità di iscrizione decorre dall'emissione del nuovo atto formale.

Analogamente coloro che sono stati cancellati dall'Albo, ai sensi del successivo art. 26 punti b.a), b.c), b.d) e b.f) possono, su domanda, ottenere una nuova iscrizione all'Albo e l'anzianità di iscrizione decorre dall'emissione del nuovo atto formale.

ART.23 Requisiti per l'iscrizione all'Albo Professionale

Possono essere iscritti all'Albo Professionale dei maestri di sci, coloro che, come citato dall'Art.4 della Legge R.P.50/92, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità Economica Europea o a stati extraeuropei
- b) maggiore età;
- c) licenza di scuola dell'obbligo;
- d) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dalla professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- e) abilitazione all'esercizio della professione.

L'iscrizione all'Albo Professionale ha efficacia per tre anni ed è mantenuta a seguito

- di presentazione di dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà di non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dalla professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
- di frequenza di appositi corsi di aggiornamento le cui modalità per la parte tecnico-didattico e culturale sono determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci acquisito il parere favorevole della Regione e prevedendo l'impiego, per la parte tecnico-didattica, di istruttori nazionali FISL, organizzati dal Collegio e/o da ente formativo accreditato presso la Regione Piemonte, su incarico della Regione o del Collegio.

ART.24 Domanda per l'iscrizione all'Albo Professionale

Il maestro di sci che intende richiedere l'iscrizione all'Albo Professionale dei maestri di sci del Piemonte deve presentare domanda, come da fac-simile predisposto dal Collegio, in carta legale dimostrando, con valida documentazione, di possedere quanto previsto all'Art.23 del presente Regolamento.

Il Consiglio deve vagliare la pratica entro 60 giorni dalla data della ricezione: la decisione deve essere comunicata all'interessato nei 15 giorni successivi.

Qualsiasi successivo cambiamento di residenza, di domicilio, di telefono o di indirizzo di posta elettronica deve essere immediatamente comunicato alla segreteria del Collegio.

ART.25 Trasferimento di Albo Professionale ed esercizio della professione in forma temporanea ed occasionale

Le iscrizioni all'Albo Professionale per trasferimento da Albo di altra Regione debbono essere comunicate all'Albo Professionale di provenienza che, per motivate cause, può chiedere la sospensione dell'atto.

In casi di ammissione all'Albo Professionale dei maestri di sci del Piemonte l'anzianità riconosciuta è quella posseduta presso l'Albo professionale di provenienza.

Non è ammesso il trasferimento per il maestro di sci sottoposto a procedimento disciplinare o sospeso dall'esercizio della professione per qualsivoglia motivo.

Vista la L.Q 81/91 e la L.R.50/92 e' stabilito in giorni 30 consecutivi o in giorni 15 non consecutivi la durata e i periodi nei quali i Maestri di sci iscritti in altri Albi Regionali o di Province Autonome possono esercitare nel territorio piemontese, senza la necessità di chiedere l'iscrizione all'Albo Professionale del Collegio Regionale Maestri di Sci del Piemonte.

ART.26 Sospensione e cancellazione dall'Albo Professionale

E' causa di sospensione dall'iscrizione all'Albo Professionale quanto di seguito riportato:

- a.a) motivi disciplinari
- a.b) condanna penale con interdizione temporanea
- a.c) temporanea inabilità medico-sanitaria
- a.d) mancata frequenza calendariale dei corsi di aggiornamento professionale
- a.e) morosità nel pagamento della quota stabilita dal Consiglio Direttivo

Sono causa di cancellazione dall'Albo Professionale i seguenti motivi:

- b.a) domanda
- b.b) decesso
- b.c) trasferimento ad Albo Professionale di altra Regione
- b.d) provvedimento disciplinare
- b.e) condanna penale con interdizione permanente
- b.f) oltre 3 anni di sospensione di cui al punto a.e)

TITOLO IV - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

ART.27 Sanzioni disciplinari

I maestri di sci iscritti nell'Albo Professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale stabilite dal Collegio Nazionale ovvero della norma di comportamento prevista dalla legislazione vigente sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'Albo da un mese ad un anno;
- d) radiazione

ART.28 Iter dei provvedimenti disciplinari

Con riferimento al procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 27, si rinvia al Regolamento Disciplinare vigente.

TITOLO V – RICORSI

ART.29 Ricorsi contro i provvedimenti adottati dal Collegio Regionale

I provvedimenti adottati dal Collegio Regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare, sono definitivi e sono impugnabili solo dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

ART.30 Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari

I ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo regionale debbono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica al Direttivo del Consiglio Nazionale: la proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

TITOLO VI - SCUOLE DI SCI

ART.31 Elenco regionale ed organico delle Scuole di Sci

Le Scuole di Sci, quali unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare l'attività in modo coordinato, sono riconosciute secondo le leggi e le normative vigenti e sono iscritte in un apposito elenco che viene aggiornato ogni anno all'inizio della stagione invernale.

Le Scuole di Sci riconosciute in Piemonte debbono inviare ogni anno, entro il **30 novembre**, al Collegio regionale l'elenco dei maestri di sci iscritti nel proprio organico, precisando i nomi del Presidente e/o del o dei Direttori.